

Causa Perre e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 1905/05)

(constata la violazione dell'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo, in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio, poiché, ai fini del diritto ad un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione alla mancanza di pubblicità del procedimento di cui all'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, integrata dalla legge n. 575 del 1965. Tale procedimento aveva portato all'applicazione ai ricorrenti di misure di prevenzione patrimoniali previste per le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Le misure erano state comminate con ordinanza adottata in camera di consiglio da sezione specializzata del tribunale. Sia la Corte d'appello che la Cassazione rigettavano i ricorsi promossi dai ricorrenti e confermavano il provvedimento di confisca dei beni.

Diritto. La Corte ha ricordato di aver già esaminato la questione della compatibilità con l'art. 6 CEDU della procedura relativa all'applicazione delle misure di prevenzione nel caso Bocellari e Rizza, analogo a quello in oggetto. In tale occasione era stato affermato che lo svolgimento in camera di consiglio del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, previsto dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, non aveva permesso ai ricorrenti di chiedere ed ottenere una udienza pubblica.

Sebbene la Corte abbia riconosciuto l'elevato grado di tecnicismo che presenta la procedura, avendo come obiettivo il controllo delle finanze e dei movimenti di capitali, è stato rilevato che occorre anche tenere presente la posta in gioco nelle procedure di prevenzione, che mirano alla confisca di beni e capitali, nonché gli effetti che esse possono produrre sulle persone. A fronte di ciò, il controllo pubblico costituisce una garanzia del rispetto dei diritti dell'interessato

Pertanto, poiché è essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento di applicazione di misure di prevenzione sia quanto meno offerta la possibilità di chiedere una pubblica udienza e il ricorrente non aveva beneficiato di tale possibilità, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.